



**AREA Politiche del Lavoro e Welfare**

**Circolare n. ... del 2022**

**OGGETTO: Bonus 200 euro per i lavoratori dipendenti. Istruzioni INPS (circ. n.73/2022)**

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Art. 31 e 32 del decreto-legge n.50/2022 (“Decreto aiuti”)

#### **IN SINTESI**

Si rende noto che, con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022, l’INPS – d’intesa col Ministero del Lavoro – fornisce le indicazioni operative in merito all’indennità una tantum di 200 euro riconosciuta dal decreto-legge “aiuti” (DL n. 50/2022). Si evidenziano gli aspetti più rilevanti per il settore agricolo ed in particolare – grazie al nostro intervento – l’esclusione dei datori di lavoro dall’obbligo di anticipare il bonus agli OTD.

#### **ALLEGATI**

- ✓ Circolare INPS n. 73 del 24 giugno 2022
- ✓ Messaggio INPS n. 2559 del 24 giugno 2022
- ✓ Fac-simile di dichiarazione del lavoratore (allegato al messaggio INPS n. 2559 del 24 giugno 2022)

---

**RC.TP**

**Circolare n. ... del 25 giugno 2022**

**Prot. .../Cir.022/Bonus 200 euro. Istruzioni INPS**

**Area Politiche del Lavoro e Welfare**

Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma

tel.:06 68.52.361 fax: 06 6852360

e-mail: sindacal@confagricoltura.it

sito web: www.confagricoltura.it

---

**OGGETTO: Bonus 200 euro per i lavoratori dipendenti. Istruzioni INPS (circ. n.73/2022)**

**Alle Unioni Provinciali Agricoltori**

**Alle Federazioni Regionali Agricoltori**

**Alle Federazioni Nazionali di Categoria**

**Alle Federazioni Nazionali di Prodotto**

**LORO SEDE.**

Facciamo seguito alle nostre comunicazioni<sup>1</sup> sull'argomento in oggetto, per trasmettere in allegato la circolare n. 73 del 24 giugno 2022, con cui l'INPS – d'intesa col Ministero del Lavoro – fornisce indicazioni operative in merito all'indennità una tantum di 200 euro riconosciuta dal decreto-legge "aiuti" (DL n. 50/2022) in favore dei lavoratori dipendenti (art. 31) e di altre categorie di soggetti (art. 32).

Nel rinviare ad un'attenta lettura della circolare INPS, si evidenziano qui di seguito gli aspetti più rilevanti per il settore agricolo.

### ***Operai agricoli a tempo determinato***

Come già anticipato, una delle questioni più controverse riguardava il pagamento diretto (o meno) da parte dell'INPS del bonus di 200 agli OTD titolari di disoccupazione agricola per il 2021 che, a causa di una formulazione infelice della norma di riferimento, era stata messa in dubbio dallo stesso Istituto.

Ed infatti, l'INPS in un primo momento era orientato a prevedere che l'erogazione del bonus fosse a carico del datore di lavoro nel caso in cui l'OTD percettore di DS agricola fosse in servizio nel corso del mese di luglio 2022 (così nel corso di una video-conferenza con i Patronati del 20 giugno 2022).

Questo orientamento dell'INPS è stato da noi fortemente contrastato, attraverso un serie di azioni nei confronti dell'Istituto e dei Ministeri del Lavoro e dell'Agricoltura finalizzati a sostenere la nostra tesi interpretativa, e cioè che il bonus di 200 euro deve essere sempre erogato dall'Inps agli OTD a prescindere dalla circostanza che siano in servizio o meno nel mese di luglio 2022.

---

<sup>1</sup> Cfr. ns. circ. n. 16639 del 21 giugno 2022 e Notizia per Area riservata del 22 giugno 2022.

La nostra pressante e tempestiva azione ha portato ad un cambio di orientamento si ritrova già nella “premessa” alla circolare in commento, dove viene precisato che l’erogazione del bonus “*per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato considerato che l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per i lavoratori a tempo determinato*”.

In sostanza – come suggerito e richiesto dalla Confederazione – l’INPS precisa che l’obbligo di anticipare il bonus da parte dei datori di lavoro **non opera nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato**, in linea con quanto previsto dall’art. 01. c.10, della legge n. 81/2006 che prevede la possibilità di compensare le prestazioni a carico dell’INPS, anticipate dai datori di lavoro agricolo, con i contributi previdenziali esclusivamente per i lavoratori a tempo indeterminato.

L’esclusione dell’Istituto della compensazione per tali rapporti di lavoro tiene conto dell’elevato ricorso alle prestazioni a tempo determinato e dell’elevata mobilità di tali lavoratori tra i diversi datori di lavoro agricoli.

Conseguentemente, nel paragrafo relativo alle istruzioni relative alle denunce Posagri per la compensazione del bonus anticipato dai datori di lavoro, si fa esclusivo riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato (e non anche agli OTD).

**Il bonus, dunque, sarà erogato direttamente dall’INPS (senza necessità di alcuna domanda) agli operai beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, nel mese di ottobre 2022.** Prima di erogare l’indennità, infatti, l’INPS dovrà controllare le denunce contributive (Uniemens) per verificare che il soggetto interessato non abbia ricevuto il bonus da parte di un altro datore di lavoro.

#### ***Lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti con almeno 50 giornate nel 2021***

Come noto l’art. 32 del decreto-legge n. 50/2022, ai commi 13 e 14, prevede che l’INPS, a domanda, eroghi l’indennità una tantum “*ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate*” e che abbiano avuto un “*reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021*”.

La circolare precisa che nella platea **sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.**

Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i richiamati lavoratori devono avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 81/2015. Pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore **abbia cumulato** almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro considerate.

Si evidenzia che per questa categoria di soggetti – ai quali, ai sensi dell’art. 32, c. 20, del decreto-legge n. 50/2022, l’indennità non è riconosciuta se ne hanno già beneficiato ad altro titolo – l’erogazione del bonus da parte di INPS sarà residuale e dovrà essere richiesta dall’interessato (a domanda), secondo i requisiti sopra indicati. Essa spetta dunque solo se si tratta di lavoratori che non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022 ad altro titolo.

La domanda può essere presentata fino al 31 ottobre 2022.

### ***Mensilità di luglio 2022***

Relativamente a tutti gli altri lavoratori diversi dagli OTD, la circolare chiarisce che il bonus deve essere erogato – in presenza di un rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio 2022 nonché gli altri requisiti posti dalla legge – con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 anche se erogata ad agosto, **ovvero**, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, **quella erogata nel mese di luglio 2022 anche se di competenza del mese di giugno 2022**.

Il bonus dovrà essere erogato anche qualora la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, quali CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA, congedi.

Conseguentemente esso verrà recuperato, tramite compensazione, con le relative denunce.

Per gli OTI in forza nel mese di luglio 2022 viene specificato che il recupero potrà avvenire nelle denunce Posagri del mese di riferimento delle competenze di giugno 2022 (inviate entro il 31 agosto 2022) o di luglio 2022 (inviate entro il 30 novembre 2022), attraverso il <CodiceRetribuzione> “9”.

### ***Requisito dell’esonero dello 0,8% nel primo quadrimestre 2022***

La circolare INPS, con un’interpretazione estensiva, chiarisce che – sebbene il decreto-legge n. 50/2022 indichi nel primo quadrimestre dell’anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero dello 0,8% dell’aliquota IVS a carico del lavoratore di cui alla legge n. 234/2021 al fine di beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro – tale periodo di riferimento deve intendersi esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare stessa (e cioè fino al 23 giugno 2022).

### ***Lavoratori part-time***

L’INPS chiarisce che indennità spetta nella misura intera di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale (non viene cioè riproporzionata).

### **Dichiarazione dei lavoratori**

Come noto l'art. 31, c. 1, prevede che l'indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione resa dal lavoratore *“di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”*, ossia di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza (categorie per le quali è previsto che sia l'INPS ad erogare il bonus nel mese di luglio 2022).

A tal proposito la circolare chiarisce che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la predetta dichiarazione **al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità**.

Inoltre, con apposito messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022 (che pure si trasmette in allegato alla presente circolare), **l'INPS fornisce un fac-simile di dichiarazione** al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro. Esso – come espressamente indicato nel messaggio INPS – rappresenta solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

\*\*\*

Rinviando ad un'attenta lettura degli allegati, si porgono i migliori saluti.

**All.ti n. 3**



Roberto Caponi  
Direttore